

PARTITO DEMOCRATICO FEDERAZIONE DI TREVISO
REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE, DEI CIRCOLI E
DELL'UNIONE COMUNALE

Approvato all'unanimità dalla Direzione provinciale lunedì 3 agosto 2026

ARTICOLO 1

(Regolamento per il Congresso provinciale)

1. Il Partito Democratico della Federazione di Treviso, per quanto attiene alle procedure di elezione del Segretario / della Segretaria e dell'Assemblea provinciale, dei Segretari / delle Segretarie dei Circoli e del Segretario / della Segretaria e dell'Assemblea dell'Unione comunale, adotta il Regolamento quadro predisposto e approvato dalla Direzione nazionale il 19 giugno 2023 e il Regolamento per il Congresso predisposto e approvato dalla Direzione regionale il 29 luglio 2026, salvo le modifiche e/o precisazioni che seguono.
2. Il Congresso provinciale del Partito Democratico di Treviso è convocato entro il 15 novembre 2026. Esso si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a provinciale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
3. Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento le Unioni comunali ed i Circoli che hanno terminato il loro mandato o risultano non in carica.
4. È preferibile che il Congresso di Federazione e di Circolo siano celebrati nello stesso giorno previsto per la riunione di Circolo destinata al voto per il/la Segretario/a regionale.

ARTICOLO 2

(Commissione provinciale per il congresso)

1. È istituita, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, la Commissione provinciale per il congresso, eletta dalla Direzione provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione provinciale, la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, dall'Assemblea provinciale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell'Assemblea provinciale, la Commissione è nominata dalla Commissione regionale per il congresso.
4. La Commissione provinciale è formata da non più di 11 componenti e comunque in numero dispari e, nella prima seduta, elegge il suo Coordinatore / la sua Coordinatrice. Una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario/a provinciale, la Commissione è integrata dai rappresentanti di ciascun/a candidato/a. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualità di invitata permanente senza diritto di voto, la Presidente della Commissione provinciale di garanzia o un/a suo/a delegato/a.
5. La Commissione svolge le funzioni previste dal Regolamento quadro, e in particolare:
 - a. convoca il Congresso provinciale e presidia tutti gli adempimenti connessi, in stretta relazione con i Circoli;
 - b. formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario/a provinciale e delle liste dei /delle candidati/e all'Assemblea provinciale e dell'Unione comunale;
 - c. certifica, a livello provinciale, i risultati delle riunioni di Circolo e proclama gli eletti e le elette all'Assemblea provinciale e dell'Unione comunale;
6. La Commissione è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento provinciale e dalle procedure previste nel presente articolo.

7. Inoltre, la Commissione provinciale:
- in accordo con la Commissione regionale, trasmette ad ogni Circolo l'anagrafe degli iscritti e delle iscritte aventi diritto di voto. Le anagrafi degli iscritti e delle iscritte del 2025 sono certificate dalla Commissione provinciale di garanzia, come previsto dal Regolamento nazionale del tesseramento. Le anagrafi dei nuovi iscritti e delle nuove iscritte entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale sono certificate dalla Commissione provinciale per il congresso;
 - assicura, in collaborazione con la Federazione provinciale, che sia data massima e tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti e a tutte le iscritte in riferimento ai termini e alle modalità di presentazione delle candidature;
 - provvede, con relative delibere, alla pubblicazione e alla diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai/dalle candidati/e alla carica di Segretario/a provinciale e assicura a tutti/e eguale dignità e piena parità di diritti, curandone la divulgazione tra gli iscritti e le iscritte e stabilendo indirizzi e modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie;
 - garantisce che tutti/e i/le candidati/e alla carica di Segretario/a provinciale siano messi/e tempestivamente in condizione di comunicare con gli iscritti e le iscritte;
 - si coordina con la Federazione provinciale e i Circoli per gli adempimenti formali connessi alla fase congressuale, inclusa l'individuazione dei Collegi per l'elezione dell'Assemblea provinciale.
8. I/le componenti della Commissione provinciale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario/a provinciale e non possono candidarsi all'Assemblea provinciale.
9. I/le componenti della Commissione provinciale fanno parte automaticamente dell'Assemblea provinciale con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'articolo 7, comma 4 del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'articolo 21 commi 8 e 9 dello Statuto nazionale.

ARTICOLO 3

(Presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a provinciale)

- Le candidature a Segretario/a provinciale devono essere presentate alla Commissione provinciale per il congresso entro la data stabilita dalla stessa Commissione al momento della convocazione del Congresso. Esse debbono essere corredate dalle linee politico-programmatiche.
- Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15% dei/delle componenti in carica dell'Assemblea provinciale uscente oppure da un numero di iscritti/e compreso tra 90 e 120, distribuiti in almeno quindici Circoli.
- Nel caso di presentazione o validazione di una sola candidatura, la Direzione provinciale delega la Commissione provinciale per il congresso ad adottare con apposite circolari e delibere le modifiche ed integrazioni al presente regolamento in rapporto alle circostanze.
- Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario/a di Federazione: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia, i Sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
- I candidati / le candidate alla Segreteria si impegnano a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo, come certificati dalla Commissione provinciale.

ARTICOLO 4

(Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni di Circolo)

- Le riunioni di Circolo per l'elezione del/la Segretario/a provinciale e dell'Assemblea provinciale avvengono tenuto conto delle modalità previste dallo Statuto nazionale e dal Regolamento quadro.

2. Le riunioni si svolgono nella finestra temporale stabilita dalla Commissione provinciale al momento della convocazione del Congresso.
3. La Commissione provinciale, in coordinamento con la Commissione regionale, ha anche il compito di:
 - a. curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti e delle iscritte;
 - b. calendarizzare le riunioni di Circolo.
4. La convocazione delle riunioni di Circolo per l'elezione del/della Segretario/a provinciale deve essere spedita, eventualmente anche via web, a cura del/la Segretario/a di Circolo a tutti gli iscritti e le iscritte al Circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, utilizzando il fac-simile di convocazione predisposto dalla Commissione provinciale per il congresso.
5. La convocazione, in ogni caso, contiene: il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori, l'orario di apertura e di chiusura delle votazioni e le linee politico-programmatiche dei/delle candidati/e alla Segreteria provinciale.
6. Le modalità di svolgimento della riunione di Circolo, che devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti e alle iscritte e che sono aperte alla partecipazione di elettori, elettrici e simpatizzanti del Partito Democratico sono le seguenti:
 - a. in apertura della riunione di Circolo, su proposta del Segretario / della Segretaria del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza (presidente di seggio e due scrutatori/scrutatrici), che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un/a rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un/a componente della Commissione provinciale per il congresso o un/a delegato/a, che è tenuto/a ad assistere alla riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori;
 - b. prima che siano aperte le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati / alle candidate a Segretario/a provinciale, entro un tempo massimo di 15 minuti;
 - c. l'espressione di voto avviene su una scheda elettorale conforme al modello predisposto dalla Commissione provinciale;
 - d. l'elezione degli organi provinciali avviene, in ogni caso, a scrutinio segreto;
 - e. lo spoglio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto;
7. Le operazioni di voto devono durare non meno di un'ora e non per più di sei ore consecutive, da collocare di norma in orario non lavorativo.
8. Al termine delle operazioni di voto, viene redatto un verbale, sul modello precedentemente predisposto dalla Commissione provinciale, che viene trasmesso alla Federazione provinciale.
9. Al termine di tutte le riunioni di Circolo, la Commissione procede con le operazioni di calcolo e di attribuzione dei seggi.
10. La Commissione provinciale, conclusa la procedura di assegnazione dei seggi, proclama gli eletti.

ARTICOLO 5

(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo è previsto per tutti gli iscritti e le iscritte presenti nelle anagrafi certificate 2025 che rinnovano la propria adesione entro la riunione del proprio Circolo e per tutti i nuovi iscritti e le nuove iscritte al PD, anche online, entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale.
2. Possono candidarsi alla carica di Segretario/a provinciale e di componente dell'Assemblea provinciale tutti gli iscritti e tutte le iscritte presenti nelle anagrafi certificate 2025 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura e tutti i nuovi iscritti e tutte le nuove iscritte al PD,

anche online, entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale.

ARTICOLO 6

(Elezione del Segretario/della Segretaria e dell'Assemblea provinciale)

1. È ammessa la presentazione in ogni Federazione di una ed una sola lista di candidati/e all'Assemblea provinciale collegata a ciascun/a candidato/a Segretario/a provinciale. Le liste collegate allo/a stesso/a Segretario/a debbono essere presentate in almeno metà dei collegi individuati dalla Commissione provinciale.
2. La presentazione delle liste avviene su base provinciale. Esse vengono depositate presso la Commissione provinciale entro la data stabilita dalla stessa Commissione al momento della convocazione del Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati / le candidate alla Segreteria ammessi/e, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste, la Commissione provinciale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato / della candidata alla Segreteria provinciale.
3. Le liste dei candidati e delle candidate all'Assemblea provinciale devono rispettare l'alternanza di genere, a pena di nullità.
4. È preferibile che, nella predisposizione delle liste e nella definizione delle posizioni in lista, sia assicurata un'equilibrata rappresentanza generazionale, territoriale e sociale.
5. La Commissione provinciale, accertati i collegamenti tra candidati/e alla Segreteria e le liste di candidati/e all'Assemblea provinciale, predispone il modello di scheda.
6. Il numero dei / delle componenti dell'Assemblea provinciale è pari a 71, oltre i componenti di diritto.
7. Il numero dei / delle componenti dell'Assemblea provinciale è suddiviso tra i Collegi in proporzione al numero degli iscritti presenti nell'anagrafe certificata del 2025.
8. I seggi dell'Assemblea sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso Circolo o collegio sub-provinciale, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
9. Fanno parte di diritto dell'Assemblea provinciale la Portavoce della Conferenza provinciale delle Democratiche, il Segretario provinciale dei Giovani Democratici, gli eletti e le elette trevigiani/e al Parlamento italiano ed europeo e al Consiglio regionale iscritti/e al PD, il Sindaco del Comune capoluogo, il Presidente di Provincia iscritto al PD, i componenti trevigiani del Governo nazionale ed europeo iscritti al PD in attualità di mandato, il Capogruppo del PD in Consiglio Comunale del capoluogo e il Segretario dell'Unione Comunale. Inoltre il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a provinciali fanno parte di diritto per funzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea provinciale è integrata anche dai/dalle candidati/e Segretari/e che non risultano eletti/e, con diritto di parola e di voto, ad eccezione che per le votazioni di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento e all'art. 21 commi 8 e 9 dello Statuto nazionale.
11. I/le componenti dell'Assemblea provinciale vengono eletti/e sulla base dell'ordine di posizione nella lista.

ARTICOLO 7

(Proclamazione dei risultati e nomina del/della Segretario/a della Federazione)

1. La prima riunione dell'Assemblea provinciale è convocata dalla Commissione provinciale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e delle elette. Luogo, data e ora sono decisi e comunicati dalla Commissione provinciale per il congresso.
2. L'Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione provinciale, comunica i risultati e procede all'elezione del/della Presidente dell'Assemblea. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea provinciale e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione provinciale e approvate dall'Assemblea.

3. Il/la Presidente dell'Assemblea proclama eletto/a alla carica di Segretario/a il/la candidato/a che, sulla base delle comunicazioni della Commissione provinciale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei/delle componenti dell'Assemblea provinciale.
4. Qualora nessun/a candidato/a abbia riportato la maggioranza assoluta, il/la Presidente dell'Assemblea provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto, salvo diversa modalità definita con il voto palese dei due terzi degli aventi diritto, tra i due candidati / le due candidate collegati/e al maggior numero di componenti dell'Assemblea e proclama eletto/a Segretario/a il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

ARTICOLO 8

(Elezione del/della Segretario/a e dei direttivi di Circolo)

1. Il numero dei/le componenti dei direttivi di Circolo è stabilito, in proporzione al numero di iscritti/e al Circolo nel 2025, come da tabella seguente.

Numero di iscritti	Componenti eletti
Fino a 30 iscritti	max 6
Fino a 50 iscritti	max 10
Fino a 100 iscritti	max 15
Fino a 150 iscritti	max 17
Oltre i 151 iscritti	max 20

2. Le candidature a Segretario/a di Circolo e le liste di candidati/e al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo corredate:
 - a. da un numero di firme compreso tra il 10% e il 15% degli iscritti del 2025, i nuovi iscritti 2026 possono comunque sottoscrivere le candidature;
 - b. dalla lista dei / delle candidati/e al Direttivo di Circolo.
3. La carica di Segretario/a di Circolo o di Segretario/a dell'Unione comunale è incompatibile con quella di Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
4. Il/la Segretario/a di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti e delle iscritte in collegamento ad una e ad una sola lista di candidati/e al Direttivo di Circolo presentata dai candidati / dalle candidate Segretari/e di circolo o da loro delegati/e. Le liste non possono contenere un numero di candidati/e al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. I candidati / le candidate al Direttivo vengono eletti/e secondo l'ordine di posizione nella lista. L'Assemblea degli iscritti e delle iscritte può deliberare la coincidenza tra la stessa Assemblea e il Direttivo, in deroga al comma 1 del presente articolo.
5. Il voto per il/la Segretario/a di Circolo si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I/le componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
6. È eletto/a Segretario/a di Circolo il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta dei/delle componenti del Direttivo. Qualora nessun/a candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei/delle componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il/la Segretario/a di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i/le due candidati/e collegati/e al maggior numero di componenti dell'organismo.

ARTICOLO 9

(Elezione del/della Segretario/a e dell'Assemblea dell'Unione comunale)

1. Ogni Circolo facente parte dell'Unione comunale elegge un numero di componenti dell'Assemblea dell'Unione comunale proporzionale al numero degli iscritti nel 2025. Il numero di componenti dell'Assemblea dell'Unione comunale è fissato a 40.

2. Fanno parte di diritto dell'Assemblea dell'Unione comunale gli eletti e le elette al Parlamento italiano ed europeo, al Consiglio regionale, provinciale e comunale iscritti/e a un Circolo dell'Unione Comunale, il Sindaco e gli Assessori, il Presidente di Provincia iscritto al PD, i componenti trevigiani del Governo nazionale ed europeo iscritti al PD in attualità di mandato. Inoltre il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a dell'Unione Comunale fanno parte di diritto per funzione dell'Assemblea stessa, così come anche i/le Segretari/e dei Circoli che costituiscono l'Unione comunale.
3. Le liste dei candidati all'Assemblea dell'Unione comunale devono essere depositate dal capolista alla Commissione provinciale per il Congresso entro la data stabilita dalla Commissione stessa al momento della convocazione del Congresso e devono essere sottoscritte da un numero di firme di iscritti pari ad almeno un terzo dei componenti elettivi dell'Assemblea. I candidati non possono sottoscrivere le liste.
4. Le liste devono essere presentate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere.
5. I candidati all'Assemblea dell'Unione comunale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
6. L'assegnazione dei seggi viene effettuata con il metodo dei quozienti naturali e dei migliori resti.
7. Una volta proclamati/e gli eletti e le elette, la Commissione provinciale convoca l'Assemblea dell'Unione comunale per l'elezione del/della Segretario/a dell'Unione comunale.
8. L'Assemblea dell'Unione comunale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione provinciale, comunica i risultati e procede all'elezione del/della Presidente dell'Assemblea. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea dell'Unione comunale e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione provinciale e approvate dall'Assemblea.
9. Le candidature alla carica di Segretario/a dell'Unione comunale:
 - a. devono essere consegnate alla presidenza dell'Assemblea comunale;
 - b. devono essere sottoscritte da almeno il 25% dei componenti dell'Assemblea dell'Unione comunale;
 - c. devono essere corredate dalle linee politico-programmatiche.
10. Prima che siano aperte le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati / alle candidate a Segretario/a dell'Unione comunale, entro un tempo massimo di 15 minuti.
11. L'espressione di voto avviene a scrutinio segreto; nel caso in cui venga presentata una sola candidatura, l'Assemblea ha facoltà di deliberare una diversa modalità di elezione.
12. Lo spoglio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
13. Il/la Presidente dell'Assemblea proclama eletto/a alla carica di Segretario/a il/la candidato/a che, sulla base dell'esito della votazione, abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti regolarmente espressi.
14. Qualora nessun/a candidato/a abbia riportato la maggioranza assoluta, il/la Presidente dell'Assemblea indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto, salvo diversa modalità definita con il voto palese dei due terzi degli aventi diritto, tra i due candidati / le due candidate collegati/e al maggior numero di voti e proclama eletto/a Segretario/a il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

ARTICOLO 10

(Le garanzie)

1. La Commissione provinciale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche dei/delle candidati/e e a garantire pari opportunità tra i/le candidati/e.
2. La Commissione provinciale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del/la Segretario/a provinciale si svolga in modo democratico e che sia sempre assicurata piena parità dei diritti, nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente Regolamento da parte della Commissione provinciale, provvede con potere di surroga la Commissione regionale.

4. Lo svolgimento della campagna elettorale congressuale deve essere improntato alla massima sobrietà e trasparenza, tenuto conto delle modalità e dei limiti di spesa di cui al presente Regolamento.
5. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte alla Commissione provinciale per il congresso, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di garanzia che decide entro le successive 24 ore. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione dei Congressi di Federazione vanno rivolte in prima istanza alla Commissione regionale di garanzia, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale di garanzia.
6. Gli iscritti e le iscritte al PD, eletti/e o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto nazionale.

ARTICOLO 11

(Costi e limiti di spesa)

1. Relativamente al limite di spesa di ciascun/a candidato/a a Segretario/a provinciale si indica il tetto di spesa in euro 1.500,00.
2. La Commissione provinciale disciplina analiticamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

ARTICOLO 12

(Norme di salvaguardia)

1. I/le candidati/e alla Segreteria e all'Assemblea provinciali si impegnano:
 - a. a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo come certificati dalle Commissioni regionale e provinciale per il congresso o dalle Commissioni di garanzia regionale e nazionale;
 - b. a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione provinciale per il congresso interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

ARTICOLO 13

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non normato espressamente dal presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 19 giugno 2023, del Regolamento approvato dalla Direzione regionale del 29 luglio 2026 e dallo Statuto nazionale e regionale.